



Convenzione

Tra

l'Università degli Studi di Siena – Facoltà di Economia

e

**l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena
(di seguito solo "Ordine")**

visto

- l'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a norma dell'articolo 2 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34) e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di Laurea Specialistica o Magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata in data 13 ottobre 2011 fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC);
- l'articolo 46 del D. Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC (citata);
- l'articolo 47 del D. Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC (citata);
- l'articolo 36, comma 3 del D. Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una Laurea nella Classe delle Lauree Specialistiche in Scienza

dell'economia (64S), ovvero nella classe delle Lauree Specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)¹, e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere in possesso di una Laurea nella classe delle Lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle Lauree in Scienze economiche (28);

- l'articolo 8 della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti;

considerato

- che la convenzione quadro fra il MIUR ed il CNDCEC, ex art. 43, comma 2, D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, ha fissato le condizioni minime che consentono:
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 - lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della Laurea Magistrale (o specialistica);
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale;

stipulano

la seguente convenzione.

¹ Le Lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del DM 509/1999 sono state sostituite dalle Lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del DM 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del DM (26 luglio 2007).



Articolo 1

Finalità della convenzione

1. Le parti si impegnano a definire, ciascuno per la propria competenza, un percorso formativo che consenta di conseguire un appropriato livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, di correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della Laurea Magistrale.

2. Le parti si impegnano, ciascuno per la propria competenza, a coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di Revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della Revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, senza dover sostenere l'intero esame di stato.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010, le parti si impegnano a disciplinare:

- a) il contenuto del corso di Laurea in **Economia e Commercio** (della classe L. 18 delle Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007);
- b) il contenuto del corso di Laurea Magistrale in **Management e Governance** (della classe LM 77 delle Lauree Magistrali delle Scienze Economico-Aziendali di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007);
- c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 durante il corso di studi di magistrale.

Articolo 2

Contenuto del corso di Laurea triennale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché di consentire l'acquisizione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) necessari per svolgere il corso di Laurea Magistrale in convenzione, l'Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia, struttura il


corso di Laurea in **Economia e Commercio** (classe 17 delle Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, ovvero della classe L 18 delle Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007), in modo da rendere possibile **almeno** l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti Settori Scientifico-Disciplinari (SSD):

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 CFU
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 CFU

2. Nell'ambito dei SSD e della propria offerta formativa, la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Siena, attiva insegnamenti che comprendono le seguenti materie: Contabilità generale, Contabilità analitica e di gestione, disciplina dei Bilanci di esercizio e consolidati, Principi contabili nazionali e internazionali; Analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; Principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della Revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; Tecnica professionale della revisione.

3. La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Siena, attiva insegnamenti che comprendono le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica. I corsi di studio, comunque, dovranno consentire di conseguire una specifica formazione nelle materie previste dall'art.4 del D. Lgs. n. 39/2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

4. Il corso di Laurea in **Economia e Commercio** attivato dall'Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia che soddisfa i requisiti indicati nei precedenti commi, indica negli obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla professione di Esperto Contabile di cui al D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di Revisione legale dei conti di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il Comitato della didattica del corso di Laurea in **Economia e Commercio** si impegna a riconoscere tra i crediti liberi il conseguimento dei CFU relativi all'insegnamento di Revisione Aziendale.



5. L'Università degli Studi di Siena assume l'impegno di verificare la carriera universitaria di coloro che, laureati presso la medesima sede, chiedono di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. L'Università degli Studi di Siena provvederà, su istanza scritta degli studenti interessati, a definire la corrispondenza del percorso di studi ai requisiti previsti dalla presente convenzione.

Articolo 3

Contenuti dei corsi di Laurea Magistrale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della Laurea Magistrale, l'Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia ha strutturato il corso di Laurea Magistrale in **Management e Governance** (classe 84S delle Scienze Economico-Aziendali, ovvero della classe LM 77 delle Scienze Economico-Aziendali di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007), in modo da garantire **almeno** l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti Settori Scientifico-Disciplinari (SSD):

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 CFU
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 CFU
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 21 CFU

2. Nell'ambito dei SSD indicati nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo e della propria offerta formativa, la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Siena, attiva insegnamenti che comprendono le seguenti materie: Ragioneria generale e applicata, Revisione aziendale, Tecnica industriale e commerciale, Tecnica bancaria, Tecnica professionale, Finanza aziendale, Contabilità generale, Contabilità analitica e di gestione, disciplina dei Bilanci di

esercizio e consolidati, Principi contabili nazionali e internazionali; Analisi finanziaria; Gestione del rischio e controllo interno; Principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della Revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; Tecnica professionale della revisione.

3. La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Siena, attiva altresì insegnamenti che comprendono le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.


4. Il corso di Laurea Magistrale in **Management e Governance** attivato dall'Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia che soddisfa i requisiti indicati nei precedenti commi indica nei propri obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla professione di Dottore Commercialista di cui al D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di Revisione legale dei conti di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

5. Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel comma 1 del presente articolo, può già essere stata acquisita nel corso di studi per il conseguimento della Laurea in aggiunta ai crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1.

6. L'Università degli Studi di Siena assume l'impegno di verificare la carriera universitaria di coloro che, in possesso di una Laurea specialistica/magistrale conseguita presso la medesima sede, chiedono di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. L'Università degli Studi di Siena provvederà, su istanza scritta degli studenti interessati, a definire la corrispondenza del percorso di studi specialistico/magistrali ai requisiti previsti dalla presente convenzione.

7. Qualora i crediti formativi indicati nella tabella esposta nell'articolo 2, comma 1 della presente convenzione non siano già stati acquisiti nel percorso di Laurea, deve essere assicurato il recupero delle carenze formative nelle medesime materie, allo scopo di conseguire la Laurea Magistrale in **Management e Governance**.

8. Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR siglata il 13 ottobre 2010, al fine di consentire agli Atenei di adeguare i propri corsi di laurea e relativi curricula formativi ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa, i crediti formativi (CFU) di cui alla tabella dell'articolo 2, comma 1, possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della Laurea Magistrale.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Articolo 4

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della Laurea Magistrale


1. Coloro che sono iscritti al corso di Laurea Magistrale in **Management e Governance**, di cui all'art. 3 della presente convenzione, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della Laurea Magistrale se hanno conseguito:

- a) una Laurea nella classe L 17 (classe delle Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale) ovvero della classe L 18 (classe delle Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;
- b) una Laurea nella classe L 28 (classe delle Lauree in Scienze Economiche), ovvero nella classe L 33 (classe delle Lauree in Scienze Economiche) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, avendo rispettato quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 3;
- c) una Laurea in classi di Laurea diverse da quelle indicate alle lettere a) e b), purché colmino le carenze formative in linea con quanto richiesto dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle Lauree Magistrali convenzionate di cui all'articolo 3 della presente convenzione.

2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della Laurea Magistrale parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'articolo 3, comma 1 della presente convenzione può già essere stata acquisita nel corso di studi per il conseguimento della Laurea in aggiunta ai crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1.

3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della Laurea Magistrale, qualora i crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1 della presente convenzione non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero delle carenze formative nelle medesime materie, allo scopo di conseguire la Laurea Magistrale in **Management e Governance**.



4. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale, nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della Laurea Magistrale, la specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del D. Lgs. 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti, deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte negli articoli 2 e 3 della presente convenzione, relative rispettivamente alla Laurea e Laurea Magistrale.



Articolo 5

Tirocinio professionale svolto nel corso degli studi magistrali

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi della Laurea Magistrale, di cui all'art. 3 e che rispettino le condizioni indicate all'articolo 4 della presente convenzione, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della Laurea Magistrale.
2. Il tirocinio, anche sotto forma di stage parzialmente inclusi nei piani di studio, di durata non inferiore a 1000 ore, è svolto presso un Dottore Commercialista o Ragioniere Commercialista ovvero, sotto la sorveglianza diretta di un professionista iscritto nella sezione A, presso altri enti o istituzioni deputati allo svolgimento di attività di carattere formativo-professionale, attività promosse o coordinate dall'Ordine territoriale ed anche mediante ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di Laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione. Qualora il tirocinio si svolga attraverso più modalità tra quelle indicate nel presente comma, l'Ordine territoriale indica il numero di ore da dedicare a ciascuna delle modalità prescelte dal tirocinante.
3. In base al regolamento stage vigente presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Siena, gli studenti della Laurea Magistrale in **Management e Governance** possono vedersi riconosciuti fino ad un massimo di 6 CFU (pari a 360 ore) tra i crediti previsti per stage secondo la procedura e le regole previste dal suddetto regolamento. La restante parte, fino al compimento delle 1.000 ore, deve essere certificata dallo studente tirocinante e controfirmata dal Dottore Commercialista o Ragioniere commercialista iscritto nella sezione A, responsabile del tirocinio.
4. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, etc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
5. L'Ordine di Siena indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua i professionisti presso i quali, o sotto la cui supervisione, è possibile svolgere il tirocinio.
6. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.
7. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di Laurea Magistrale e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di Laurea.



8. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del DM 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Dottori Commercialisti dell'Albo.

9. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea attivati dall'Università, nel rispetto dell'art. 3 riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 10, comma 5, DM 270/2004, almeno 12 CFU, di cui un massimo 6 CFU compresi entro i "Crediti liberi e stage" (ai sensi del vigente regolamento stage della Facoltà di Economia) e la restante parte come CFU acquisiti in eccedenza.

Articolo 6

Progetto formativo individuale

1. Per ogni singolo tirocinio svolto secondo quanto previsto dall'art. 5 della presente convenzione, l'interessato, anche con l'ausilio del professionista e, eventualmente, dell'ente presso il quale il tirocinio stesso si svolgerà, predispone un Progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del professionista e, eventualmente, dell'ente presso il quale si svolgerà;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il professionista e, eventualmente, presso l'ente;
- gli esami professionalizzanti inseriti nel piano di studi ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Quadro;
- le strutture del professionista e, eventualmente dell'ente ospitante, presso le quali si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- l'indicazione delle ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di Laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione.

2. Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Ordine e del Professionista e, eventualmente, dell'ente ospitante, oltre che del tirocinante stesso, nonché l'Università ed in particolare il *Placement Office* dell'Università.



Articolo 7

Obblighi del professionista e, eventualmente, dell'ente ospitante

1. Il professionista e, eventualmente, l'ente ospitante si impegna a: a) consentire la concreta attuazione del progetto formativo di cui all'articolo 6; b) seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria e, nel caso il soggetto ospitante fosse un ente, per il tramite di un tutore appositamente individuato; c) trasmettere all'Ordine di Siena, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione, redatta dal professionista/tutore, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti; d) segnalare tempestivamente all'Università e all'Ordine di Siena qualsiasi evento inerente il tirocinante che risulti rilevante ai fini dello svolgimento del tirocinio; e) non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione. Tali impegni dovranno risultare per iscritto nel progetto formativo.

Articolo 8

Laurea, Laurea Magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

1. In base alla convenzione quadro ed in conformità alla presente convenzione, la Facoltà di Economia può altresì prevedere, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di Laurea ed i corsi di Laurea Magistrale disciplinino un'articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo e, in particolare, a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'UE, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell'UE.

2. L'Università e l'Ordine si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi finalizzati all'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali, di cui è parte il CNDCEC.

Articolo 9

Reciprocità con altri Atenei

1. La presente convenzione, coerentemente con quanto disposto da quella sottoscritta fra MIUR e CNDCEC, risulta applicabile nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti, tenuti da ogni Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti Contabili costituiti sul territorio nazionale.

2. I laureati presso altri Atenei, che chiedano l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato, dovranno presentare un certificato, dell'Ateneo di provenienza, nel quale si attestino le seguenti circostanze: a) sussistenza di una convenzione sottoscritta tra l'Ordine territoriale e l'Ateneo di provenienza; b) possesso dei requisiti previsti in detta convenzione territoriale, al fine di poter usufruire dell'esenzione dalla prima prova d'esame.

Articolo 10

Durata e decorrenza della Convenzione

1. La presente convenzione accordo avrà durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti.

Articolo 11

Trattamento dati personali

1. Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Articolo 12

Aggiornamento della Convenzione

1. La presente convenzione sarà periodicamente aggiornata in funzione: a) delle modifiche o integrazioni che dovessero intervenire nella Convenzione quadro MIUR/CNDCEC, del 13 ottobre 2010; b) delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario, a livello nazionale ed europeo, al fine di adeguarne i contenuti alla vigente normativa; c) della variata offerta formativa proposta dalla Facoltà di Economia dell'Università di Siena; d) eventuali ulteriori esigenze concordate, destinate al miglioramento delle procedure organizzative.

Articolo 13

Regime transitorio

1. In conformità al Decreto MIUR del 5 novembre 2010, fino all'anno accademico 2011-2012, "sono iscritti nella sezione "Tirocinanti commercialisti" coloro che presentano domanda di iscrizione nel registro dei tirocinanti e risultano contestualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale nelle classi LM 56 e LM 77 o specialistica nelle classi 64/S e 84/S". Tali soggetti sono, in ogni caso, tenuti ad integrare il corso di laurea magistrale o specialistica con alcuni specifici crediti formativi, indicati nel decreto, se già non previsti dal proprio piano di studi o non assolti nel percorso per il conseguimento della laurea




triennale, ivi compreso il conseguimento di una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 39/2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

2. La presente convenzione ha validità anche per i corsi di Laurea già attivati alla data della sottoscrizione dello stesso che soddisfino, comunque, i requisiti ivi presenti.

Siena, **28 LUG. 2011**

Il Magnifico Rettore dell'Università
degli Studi di Siena

Prof. Angelo Riccaboni



Il Presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Siena

Dott. Giancarlo D'Ayanzo

